DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' CON L'INCARICO DIRIGENZIALE (ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013)

	nato/a a
	manda di partecipazione all'Avviso Pubblico per il conferimento di un e della Struttura Complessa ad apicalità universitaria di "CLINICA"
	CONSAPEVOLE
dichiarazioni mendaci nonché delle conso D.Lgs. n. 39/2013, sotto la propria respo materia di inconferibilità ed incompatibi controllo pubblico, a norma dell'art. 1, c	disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e reguenze di cui all'art. 75 del medesimo D.P.R. e di cui all'art. 20, comma 5, del onsabilità, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013 recante 'Disposizioni in ilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2013, n. 190', di cui ha preso visione, arichi conferiti in violazione delle disposizione del citato D.Lgs. 39/2013
DICHIARA	
con la presente l'assenza di cause d	li inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013
	ro/a condannato/a, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati el libro secondo del codice penale, riepilogati nella <i>nota 1</i> (art. 3, comma 1,
• dall'art. 9, commi 1 e 2 del D.L	ble che l'incarico da attribuire è incompatibile con le situazioni previste: Lgs. n. 39/2013 riepilogate nella <i>nota 2</i> del D.Lgs. n. 39/2013 riepilogate nella <i>nota 2</i>
Allega fotocopia firmata di un document	to d'identità.
Luogo e data	Il dichiarante
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D	Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento: A.O. S. Maria Terni –Direzione

NOTA 1	
Art. 314	Peculato.
Art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
Art. 316-bis	Malversazione a danno dello Stato.
Art. 316-ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Art. 317	Concussione.
Art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione.

Ai sensi dell'art. 20, c. 3 del D.Lqs. 39/2013 la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda

Risorse Umane. I dati forniti saranno trattati secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ospedaliera S. Maria di Terni .

Art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
Art. 319-ter	Corruzione in atti giudiziari.
Art. 319-quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità.
Art. 320	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
Art. 322	Istigazione alla corruzione.
Art. 322-bis	Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
Art. 323	Abuso di ufficio.
Art. 325	Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio.
Art. 326	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.
Art. 328	Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Art. 329	Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica.
Art. 331	Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.
Art. 334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
	dall'autorità amministrativa.
Art. 335	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

NOTA 2

D.Lgs. n. 39/2013

A. Cause di inconferibilità

Art. 3, c. 1, lettera c)

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti...omissis...c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

B. Cause di incompatibilità

Art. 9 comma 1

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

Art. 9, comma 2

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 12, comma 1

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Art. 12, comma 2

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Art. 12, comma 3

- 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Art. 12, comma 4

- 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.